



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 416/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall' Avv. [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *p.t.*, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED];

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 24.02.2021 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alla conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 132 cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit..

1. Questioni preliminari

In via preliminare, va chiarito che 1) ai fini della decisione si terranno in considerazione deduzioni, conclusioni e documenti allegati dalle parti entro i termini perentori di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.; 2) è infondata l'eccezione relativa al difetto di procura sollevato dall'opponente in quanto, per un verso, il Giudice della fase monitoria, a seguito del riscontro del difetto di procura nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo, ha assegnato un termine al ricorrente per sanare detto vizio e successivamente ha emesso il decreto ingiuntivo opposto; e, per altro verso, nell'ambito del presente giudizio è stata depositata apposita procura conferita all'Avv. [REDACTED]; 3)

quanto ai disconoscimenti, si rinvia alle considerazioni già svolte nell'ordinanza dell'11.01.2018, da intendersi sul punto integralmente richiamata e trascritta; 4) parimenti, con riferimento ai pagamenti allegati da parte opponente in sede di citazione in opposizione, si rinvia alle considerazioni già svolte nell'ordinanza dell'11.01.2018, da intendersi richiamata e trascritta anche con riferimento a tale ultimo aspetto: ed invero, parte opposta ha analiticamente ed esaustivamente documentato (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio nonché pag. 7 e ss dell'opposizione, nonché negli scritti difensivi successivi) l'imputazione dei pagamenti effettuati dall'opponente e, fronte dell'analitica ricostruzione di detti pagamenti e della relativa imputazione, l'opponente non ha svolto difese specifiche, analitiche e motivate per contestare le deduzioni della controparte.

Quanto all'eccezione relativa alla asserita mancata notifica all'opponente della cessione operata dalla ██████████ S.P.A. (originario creditore) a ██████████ SPV –la quale, a sua volta, ha ceduto il credito all'odierna opposta-, si osserva, in diritto, che ai sensi dell'art. 58, co. 2, T.U.B. *“la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [...]”*: tale forma di pubblicità è sostitutiva di quella prevista dall'art. 1264 c.c., in quanto il successivo co. 4 dello stesso art. 58 T.U.B. stabilisce che *“nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”*. Pertanto, dalla lettura complessiva e sistematica delle norme in esame, si desume che gli adempimenti previsti dall'art. 58, co. 2, T.U.B, sono a tutela dei debitori ceduti, con la conseguenza che nel caso in cui siano adempiuti entrambi gli oneri pubblicitari ivi previsti, si presume detta conoscenza in capo ai debitori stessi, mentre, qualora si proceda alla sola pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, allora deve essere valutata la modalità di pubblicazione di tale avviso ed il relativo contenuto, per verificare se sia esaustivo ai fini dell'identificazione dei crediti ceduti. L'esposta impostazione interpretativa è condivisa dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale sul punto ha ritenuto che *“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie)”* (Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188). In particolare, nella motivazione della pronuncia in esame, la Suprema Corte ha chiarito che *“[...] tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la*

sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201) [...]".

D'altronde, i principi in esame, oltre ad essere stati già condivisi da questo Giudice con sentenza n. 34/2017, sono stati recentemente ribaditi anche da Corte appello Napoli sez. II, 07/06/2018, n.2752, la quale, nella parte motiva della sentenza, ha fatto riferimento proprio a quanto asserito dalla Cassazione nella citata pronuncia n. 31188/2017, avendo chiarito che "*[...] una diversa interpretazione [un'interpretazione, cioè, difforme da quella che ritiene idonea e sufficiente la sola pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale qualora tale avviso contenga tutte le indicazioni ed i requisiti per individuare i crediti ceduti] [...] non sarebbe conforme alla particolare disciplina della cessione prevista dall'art. 58 cit., la cui portata derogatoria rispetto a quella generale dettata dal codice civile porta ad escludere che il contratto di cessione o i relativi allegati debbano necessariamente contenere la specifica indicazione del credito ceduto, dovendo ritenersi sufficiente, per provare l'intervenuta cessione e la correlata legittimazione ad agire, la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, onde consentire di verificare se il credito azionato sia o meno riconducibile ad una delle predette categorie [...]*".

In applicazione dei principi appena esposti, si ritiene che l'avviso in Gazzetta Ufficiale allegata *sub* 3 alla produzione della fase monitoria sia idoneo al fine di consentire al debitore l'individuazione dei crediti ceduti, e, in particolare, per ritenere compreso in tale cessione anche quello di cui al presente giudizio. In altri termini, non permane alcun dubbio in ordine alla ritualità della notifica al debitore ceduto della cessione del credito oggetto di giudizio, stante la individuazione dello stesso già nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A corroborare ulteriormente tale conclusione, depono altresì, la circostanza che in ogni caso, per costante e consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità –condivisa da questo Giudice- ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio o il ricorso per decreto ingiuntivo, con il cessionario che deve provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento e purchè tali atti siano idonei a porre il debitore nella consapevolezza della mutata

titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr., *inter alia*, Cassazione civile sez. III, 28/01/2014, n.1770; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20143 del 18/10/2005; Tribunale Prato, 12/10/2011, n. 1055), per cui la cessione in esame è comunque efficace nei confronti dell'opponente in quanto comunicata con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (unitamente al deposito della relativa documentazione allegata).

2. Sul merito

Venendo all'esame degli altri motivi di opposizione, si osserva, innanzitutto, secondo i principi di cui alla nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). La pronuncia in esame si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova –per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione-; nonché la persistenza presuntiva del diritto –per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento-.

In applicazione dei citati principi in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti, si osserva che nel caso in esame l'opposta ha compiutamente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo depositato in atti 1) copia dei contratti costitutivi dei rapporti da cui è scaturito il credito (cfr. allegati 2 e 7 alla produzione della fase monitoria); 2) gli estratti conto in cui sono indicati in modo analitico le poste da cui è scaturito il credito, con relativi prospetti degli interessi maturati (cfr., rispettivamente, documenti n,ri 5, 8, 6 e 9 allegato alla produzione della fase monitoria); 3) copia del sopra richiamato estratto della Gazzetta Ufficiale relativa alla pubblicazione delle cessioni del credito dedotto in giudizio;; Ne consegue che l'opposta ha fornito una prova esaustiva in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito, depositando in atti tutti i documenti a sostegno del credito vantato e sopra analiticamente individuati.

A fronte di tali evidenze probatorie, le contestazioni sollevate dagli oppositori appaiono prive di pregio.

Innanzitutto, i contratti posti a fondamento della pretesa monitoria, sono validi ed efficaci tra le parti in quanto recano la specifica indicazione delle condizioni economiche pattuite in relazione a ciascun rapporto e sono firmate da entrambe le parti. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 898 del 16/01/2018, hanno chiarito che il requisito della forma scritta è rispettato anche ove il contratto sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuto: nel caso in

esame lo scambio dei consensi tra le parti può ritenersi comunque avvenuto e perfezionato, in quanto 1) i contratti sono stati firmati dall'opponente; 2) a tali rapporti sono state applicate le condizioni economiche ivi previste; 3) l'opponente non ha manifestato alcuna revoca del consenso, né precedentemente, né successivamente all'introduzione del giudizio.

Inoltre, non è stato in alcun modo documentato –e, più in generale, provato- l'esistenza del dedotto accordo transattivo a cui pure l'opponente ha fatto riferimento. D'altronde, a tale ultimo riguardo non può non osservarsi che in atti non risultano allegati le 50 cambiali menzionate dallo stesso opponente nei propri scritti difensivi, bensì solo 6 dell'importo di Euro 150,00 l'una: ebbene, deve osservarsi che non solo l'opposta non ha esercitato alcuna azione cambiaria, bensì ha agito in giudizio ponendo a fondamento della richiesta monitoria i rapporti di cui ai contratti allegati (mentre l'aspetto relativo al rilascio delle cambiali è stato dedotto dall'opponente); ma anche che le uniche sei cambiali allegati in atti allo stato non documentano alcun pagamento effettivamente eseguito dall'opponente nei confronti dell'opposta in relazione al credito vantato da tale ultima parte. Ne consegue che anche il motivo di opposizione deve ritenersi infondato e va rigettato.

Né, per altro verso, è ammissibile l'eccezione avente ad oggetto la pattuizione –e, in generale l'applicazione– di interessi usurari, in quanto detta eccezione è stata formulata in modo del tutto generico ed apodittico (senza, cioè, indicare in che modo ed in che misura sarebbe avvenuto il superamento del tasso soglia nel rapporto dedotto in giudizio), mentre, secondo l'unanime giurisprudenza di merito e di legittimità, quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente, ma è necessario un riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario (cfr., *inter alia*, Cass. n. 8742/2001; Cass. n. 11706/2002; Trib. Roma n. 12523/2013).

A ciò si aggiunga che, a fronte della specifica deduzione di parte opposta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, della legittimità dei tassi convenuti, l'opponente non ha specificamente ed analiticamente contestato l'infondatezza di tali ultime deduzioni:

Parimenti infondata è, infine, l'eccezione sull'illegittimità sul cd. "piano di ammortamento alla francese", è opportuno premettere che tale forma di ammortamento prevede il rimborso della somma mutuata mediante il pagamento di una rata costante comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, da imputarsi diversamente nel corso del rapporto –e, in particolare, in modo decrescente con riferimento agli interessi ed in modo crescente con riferimento al capitale-. Tuttavia, questa forma di ammortamento –secondo l'orientamento interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza di merito (cfr., *ex multis*, Trib. Padova 13.01.2016; Trib. Torino 17.09.2014), condiviso da questo Giudice- non comporta –di per sé- alcun effetto anatocistico, non dovendosi confondere il fatto che il metodo di calcolo sia quello dell'interesse composto (nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi), con il fatto che il calcolo sia composto (nel senso che gli interessi si calcolano

sugli interessi). In altri termini, come chiarito nella citata pronuncia del Tribunale di Torino, la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante non determina alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi: **1)** gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo; **2)** alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi; **3)** posto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.

In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni in fatto ed in diritto, l'opposizione è infondata e va rigettata, per cui il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

2. Sulle spese di lite

Le spese di lite vanno seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 relativi a controversie con valore ricompreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, ridotti della metà (in considerazione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio).

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 416/2017 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:

1) RIGETTA, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione, la proposta opposizione, e, per l'effetto, **CONFERMA** il decreto ingiuntivo opposto;

2) CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta le spese di lite, che si liquidano complessivamente in **Euro 2.417,50** per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Benevento, in data 26.06.2021

Il Giudice

Dott. Gerardo Giuliano